



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

azienda per l'assistenza sanitaria

3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli

Aspetti «emergenti» di sicurezza sul lavoro nelle attività boschive

Antonello POLES e Barbara ALESSANDRINI

A.A.S. n. 3 «Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli»

Dipartimento di Prevenzione

S.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro



EVENTO FORMATIVO

LAVORARE IN SICUREZZA NEI CANTIERI MONTANI

IN COLLABORAZIONE CON:
- Servizio Territorio Montano e
Manutenzione della Utilizzazione Centrale
Risorse Agricole, Naturali, Culturali e
Mondiali (SISTEMATI) U.S.
- Comunità Montane della Carnia e
Comunità Montana del Gemonaese, Canal
del Ferro e Val Canale
- Ente Parco Naturale Prealpi Giulie ed
Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
- Protezione Civile Regione Friuli V.G.
- Corpo Forestale dello Stato di Tarvisio

Per informazioni:
Segreteria organizzativa:
Dipartimento di Prevenzione
A.S.S. N. 3 Alto Friuli
Tel.: 0432 889500 - 510
Fax: 0432 889520
E-mail: medlav@ass3.sanita.fvg.it

VENEZIA
Palazzo Municipale
12 Ottobre - 23 Novembre 2005

EVENTO FORMATIVO

LAVORARE IN SICUREZZA NEI CANTIERI MONTANI

Edizione 2006

APPROFONDIMENTI
ED ESPERIENZE PRATICHE


* Venezia - Palazzo Municipale - 5 Ottobre 2006
* Cantieri montani Alto Friuli - Ottobre/Novembre

In collaborazione con:
Direzione Centrale Risorse Agricole,
Naturali, Forestali e Montagne
Protezione Civile della Regione
Comunità Montane della Carnia
Comunità Montana del Gemonaese,
Canal del Ferro e Val Canale
Ente Parco Naturale delle Prealpi
Giulie
Ente Parco Naturale Dolomiti
Friulane


Per informazioni:
Segreteria organizzativa:
Dipartimento di Prevenzione
A.S.S. N. 3 Alto Friuli
Tel.: 0432 889500 - 510
Fax: 0432 889520
E-mail: medlav@ass3.sanita.fvg.it

Malattie professionali del settore

Malattie professionali segnalate alla A.A.S. n. 3 negli anni 2012 – 2016




Dal 2012 al 2016 la frequenza dei casi segnalati all'anno è passata da **meno di 10** a circa **40**



■ CASI MP TITOLARI


■ CASI MP DIPENDENTI



Casi segnalati per tipologia di malattie

52 casi femmine, 97 casi maschi

(età media dei soggetti **59 anni**)



Gli infortuni

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Infortuni Mortali > I dati > INFOR.MO.

InforMO
web
STRUMENTO PER L'ANALISI QUALITATIVA
DEI CASI DI INFORTUNI MORTALI

Casi mortali
Casi gravi

Disegni e
Animazioni

Modello di Analisi

INAIL Ricerca - Area progetto Infortuni Mortali

Anni 2002 – 2015 n. 4625 casi inseriti

Costruzioni	1758 (38%)
Agricoltura, caccia e silvicoltura	1030 (22%)
Trasporti	328 (7%)
Metallurgia (fabbricazione prodotti in metallo)	292 (6%)
...	...

Dei 1030 casi analizzati i fattori causali più frequenti sono:

Ribaltamento veicolo	372
Caduta persone dall'alto	159
Contatto con oggetti	109
Caduta dall'alto di gravi	103
Contatto con organi lavoratori	83
...	...



La questione ribaltamento...



26.10.2015 18:51



10.11.2015 15:17

Questione nota fin dagli anni '50

Articolo 182 D.P.R. n. 547 del 1955

«Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»


I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:

- a) potersi raggiungere senza pericolo;
- b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
- c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo [...]



30 anni di Circolari Ministeriali...

“... sin dal 1950, la conferenza internazionale del lavoro, ha segnalato la necessità di approfondire lo studio dei problemi di sicurezza del lavoro nell'agricoltura ...”



Finalmente il D.Lgs. 626/1994:

«le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore a bordo **devono limitare i rischi derivanti da un ribaltamento** dell'attrezzatura di lavoro:

- mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
- ovvero, da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.


[...] se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, **deve essere installato un sistema di ritenzione** del lavoratore trasportato.»



Ancora circolari:

“[...] si ritiene che i fabbricanti possono e debbono costruire e commercializzare trattori dotati dei sistemi di protezione del posto di guida di che trattasi, vale a dire telaio ROPS abbinati a sedili muniti di cinture di sicurezza [...]

[...] per quel che riguarda, specificatamente, il parco dei trattori già in servizio, è parere di questo Ministero che i datori di lavoro in forza agli obblighi di legge debbono adeguarle mediante adatti apprestamenti strutturali da reperire presso il fabbricante stesso o suo rivenditore [...]”



Quando sul mercato non sono disponibili i dispositivi previsti dal fabbricante si applicano **LINEE GUIDA ISPESL**

“[...] facendo seguito alla circolare n. 49/81 [...] è stata elaborata la sezione “**Installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali**” a completamento della linea guida ISPESL [...]”



Arriviamo infine al:

D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”

ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA
DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE

PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO
SPECIFICHE

2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.

2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

- mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
- ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.

LINEE GUIDA



L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali

Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.lgs. 81/08



LINEA GUIDA

L'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente nei trattori agricoli o forestali

Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai
requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle
attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della
parte II dell'allegato V al D.Lgs. 81/08



Contatto con oggetti e caduta dall'alto di gravi...





Ovvero:

**aspetti organizzativi del
cantiere riferiti alla tutela dei
lavoratori**

Gli orientamenti forniti dalla giurisprudenza (1)

In particolare si rimproverava all'imputato, quale titolare dell'omonima impresa individuale, per colpa generica e violazione degli artt. 2087, cod. coc., 18, 28, 29 e 37 del d.lgs. n. 81/08, di avere fatto eseguire al [REDACTED] (con soli 14 giorni di esperienza lavorativa) lavori boschivi di sramatura in zona montana con pendenza dal 5 al 15%, non formandolo ed informandolo adeguatamente sul rischio derivante dal rotolamento dei tronchi tagliati, da uno dei quali venne schiacciato, causandone la morte immediata.

quel che è certo è che il [REDACTED] non operò all'interno di uno standard operativo di sicurezza, frutto di una adeguata valutazione del rischio specifico, specie in relazione alla più che evidente inesperienza ed imperizia della giovane vittima.

Gli orientamenti forniti dalla giurisprudenza (2)

Quanto alla posizione della M.A. erano stati individuati diversi profili di colpa per non aver fornito ai dipendenti l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione, con le corrette modalità, dei tagli forestali e per l'atterramento delle piante rimaste impigliate; inoltre, per avere omesso di formare ed informare adeguatamente i dipendenti S.V. e S.R., in particolare sulle distanze di sicurezza tra gli operatori, sui rischi connessi alla presenza di piante impigliate; infine, per avere omesso di porre in essere una adeguata attività di controllo e vigilanza del cantiere, vigilanza che avrebbe consentito di rilevare la condizione di pericolo che si era venuta a determinare e di intervenire per scongiurare i rischi esistenti.


4.01 - Corte d'Appello di Firenze sul momento di morte dei due lavoratori con la sentenza

Ciò che rileva, indipendentemente dall'obbligo legale di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), è che il rischio di cui trattasi non è stato assolutamente previsto; neanche da quella autocertificazione cui fa riferimento la M.A.. Tale documento, analizzato dal perito S., risultava essere "carente in molti suoi aspetti" infatti non analizza elementi fondamentali delle operazioni di taglio e di esbosco. Fra gli elementi non presi in considerazione, e che risulta subito evidente, c'è la valutazione del rischio specifico di intercettazione delle piante in caduta da parte di altre piante. Dall'analisi di tale rischio potevano scaturire misure organizzative del cantiere tali da prevenire e gestire eventuali criticità".

Il contesto lavorativo in cui operano boscaioli necessita di una **accurata** e puntuale applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di **valutazione dei rischi**, valutazione che deve necessariamente considerare **tutte le situazioni ragionevolmente prevedibili** in cui possono trovarsi ad operare i boscaioli e conseguentemente individuare misure di **eliminazione e/o mitigazione** dei rischi.




**Prevenire = eliminare o contenere le situazioni pericolose
(FATTORI DI RISCHIO)**



**impresainungiorno.gov.it**

Cerca info



Mapa edita ©2017 Google. Termini e condizioni di

Gestisci online le pratiche per la tua attività

Accedi al SUAP del Comune di

Inserisci un comune



L'impresa e il comune

Cos'è e cosa serve lo

Sportello unico per le attività produttive
e gli adempimenti con le istituzioni locali

PER SAPERNE DI PIÙ



L'impresa e la PA centrale

I servizi online per le imprese erogati dalla

Pubblica Amministrazione e gli
adempimenti con le istituzioni nazionali

PER SAPERNE DI PIÙ



L'impresa e l'Europa

Informazioni e assistenza per imprese
e professionisti italiani e stranieri che
operano nell'**Unione Europea**

PER SAPERNE DI PIÙ

**Help Desk****0664892892** dal Lunedì al Venerdì
dalle 8:30 alle 18:30**GUIDE FAQ PER LA PA**

Grazie per l'attenzione

Antonello POLES e Barbara ALESSANDRINI

Dipartimento di Prevenzione

S.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

antonello.poles@uas3.sanita.fvg.it

Telefono: 0432 989511